Penale Sent. Sez. 3 Num. 36193 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 15/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso di Marzano Gianluca, nato a Bari il 25/02/1972,
avverso la sentenza in data 12/02/2026 della Corte di appello di Torino,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Massimo Pietrini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 12 febbraio 2026 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 25 febbraio 2025 del Tribunale di Torino ha ridotto la pena irrogata all'imputato ad anni uno e mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinatamente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per la durata di mesi sei, da completare entro un anno e sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, e ha confermato le pene accessorie e la confisca, per i reati di cui agli art. 8 e 5 d.lgs.

n. 74 del 2000, commessi in qualità di amministratore unico e liquidatore della CUT CAM S.r.l.s. in liquidazione.

2. L'imputato eccepisce l'inosservanza degli art. 170 e 171 cod. proc. pen. e dell'art. 8 legge n. 890 del 1982 nonché il vizio della motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica a mezzo posta dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (secondo motivo) e di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla notifica a mezzo posta dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato, è inconsistente. Il ricorrente ha lamentato l'assenza della copia della comunicazione inviata per avvisare del deposito all'ufficio postale dell'atto non ritirato (CAD), con lesione del suo diritto a verificare il rispetto delle prescrizioni di legge a sua tutela. Già la Corte di appello aveva evidenziato che la censura era monca perché non era stato contestato che l'avviso di conclusione delle indagini fosse stato spedito e che quindi si fosse perfezionato il procedimento legale di notificazione. Lo stesso ricorrente ha affermato che è stata inviata la CAD ma ha dedotto che non ne conosceva il contenuto. Non ha specificato, tuttavia, quali informazioni decisive avrebbe dovuto verificare, dal momento che la CAD ha a oggetto semplicemente la comunicazione della presenza dell'atto presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario che, nel caso in esame, non si è preoccupato di andarlo a ritirare, determinandone la restituzione al mittente dopo dieci giorni.

2.Il secondo motivo di ricorso, attinente all'accertamento di responsabilità del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, è generico e fattuale.

Il ricorrente ha sostenuto che la prova documentale a suo carico non era sufficiente in ragione sia delle prove testimoniali a lui favorevoli sia della sentenza n. 1548 del 28 settembre 2023 con cui il G.u.p. del Tribunale di Torino aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Davide Marenco, legale rappresentante della R. Cestaro S.r.l., per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere utilizzato delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla CUT CAM.

Ritine il Collegio che il tema sia stato adeguatamente trattato dalla Corte territoriale che ha reso sul punto una motivazione ineccepibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Innanzi tutto, va precisato che nella sentenza di primo grado vi è un'ampia ricostruzione dei fatti e un'accurata valutazione delle prove.

In particolare, la teste Laura Caspani, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ha affermato i) che la società non aveva utenze elettriche nella sede operativa, sebbene risultasse operare nella manifattura e nella commercializzazione dell'utensileria metallica, attività necessitante di consistenti volumi di energia, ii) che la società non aveva fornitori né dipendenti, il che era incoerente sia con l'attività che con il volume d'affari di oltre 800.000 euro. La teste Claudia Serra, del pari funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato che due degli acquirenti, The Cut Company S.r.l. e Fast 3 D Design S.r.l., non avevano indicato cosa avessero acquistato dalla Cut Cam e cosa avessero a loro volta rivenduto perché la riconciliazione effettuata tra acquisti e vendite era stata solo parziale. La teste Debora Siqueira de Noronha, socia fondatrice, insieme al marito, della The Cut Company, ha provato solo parzialmente gli acquisti dalla Cut Cam e le successive rivendite, presentando della documentazione da cui erano emersi ulteriori elementi di sospetto, tra cui i più importanti, la costituzione nello stesso anno (2015) della Cut Cam e della The Cut Company, il fatto che la prima fosse il principale fornitore della seconda per il 59,24% del volume d'affari, la similitudine grafica delle fatture de entrambe le società, la mancanza di documenti in ordine al trasporto della merce, la discrepanza, in diversi casi, tra la merce consegnata e la merce rivenduta, che, talvolta, era rivenduta prima di essere acquisita. Tali sono le prove più significative sulla cui base il Tribunale ha fondato la condanna.

Il ricorrente non si è confrontato con tale compendio probatorio, ma ha riportato alcuni stralci della deposizione della Caspani per poi lamentare che l'accertamento era stato solo cartolare e che i Giudici di merito avevano ignorato gli apporti dichiarativi, a suo avviso decisivi, della teste Patrizia Martire, dipendente della The Cut Company, che aveva confermato i rapporti tra questa e la Cut Cam e aveva dichiarato di aver visto il Marzano in sede "un po' di volte" e del teste Massimo Carazita, socio della Fast 3D Design e procacciatore d'affari, che pure aveva dichiarato di essersi incontrato con il Marzano. In realtà, la Corte di appello ha puntualmente risposto in merito, ritenendo le dichiarazioni dei menzionati testi recessive rispetto agli esiti accertativi in sede tributaria e confermando la responsabilità del Marzano per l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Non illogicamente, infatti, ha affermato che la circostanza secondo cui i testi avevano dichiarato di aver visto non solo un magazzino ma anche l'imputato nell'atto di consegnare la merce non scalfiva minimamente il risultato probatorio, dal momento che non era noto a chi appartenesse il magazzino e a chi venisse consegnata la merce.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il ricorrente ha insistito poi sull'esito favorevole della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Davide Marenco, in qualità di legale rappresentante della R. Cestaro S.r.l., per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver utilizzato le seguenti fatture nell'anno 2016, e cioè la n. 54 (di euro 74.352,90, di cui euro 13.407,90 per IVA), la n. 58 (di euro 9.760,00 di cui euro 1.760,00 per IVA), la n. 59 (di euro 30.500, di cui euro 5.500 per IVA), la n. 69 (di euro 20.740,00 di cui euro 3.740,00 per IVA). Nella predetta sentenza, il G.u.p. ha asserito che la natura di cartiera della Cut Cam era derivata dall'illazione di essere evasore totale, considerazione presuntiva, questa, che, quand'anche verosimile, non avrebbe comunque implicato la fittizietà delle fatture in oggetto. Il ricorrente ha lamentato sul punto un'insufficiente risposta della Corte di appello nella parte in cui aveva sottolineato che non erano noti l'ampiezza e il contenuto del compendio probatorio valutato dal giudice in quella sede decisoria, omettendo di motivare circa le ragioni per le quali non avesse ritenuto di procedere in modo più approfondito. Sennonché, non solo la deduzione del ricorrente non appare decisiva, attenendo solo a poche fatture per un importo complessivo di euro 135.352 (comprensivo di IVA) su un totale di fatture emesse per euro 1.027.874,00 (come indicato nel capo d'imputazione), quanto poi, è significativa la diversità del compendio probatorio, perché nel giudizio abbreviato la questione è stata esaminata solo rispetto al rapporto tra la Cut Cam e un cliente, nel presente giudizio ordinario, invece, la questione è stata esaminata in modo dettagliato e si è arricchita della testimonianza dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate e di altri (e più importanti) clienti della Cut Cam. Peraltro, dalla stessa prospettazione del ricorrente non risulta l'accertamento di un diverso fatto storico, ciò che in tesi porterebbe a un conflitto di giudicati (si veda in tema, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317-01, che ha escluso il contrasto tra la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per i soggetti istigati nel giudizio ordinario e la condanna dell'istigatore nel giudizio abbreviato), bensì una diversa valutazione di quello stesso fatto, perché il G.u.p. ha ritenuto di non poter desumere dalla sola condizione di evasore totale la qualità di cartiera della Cut Cam, mentre il Tribunale ha valorizzato molteplici e ulteriori elementi, quali la fittizietà della sede operativa, l'assenza di dipendenti, l'assenza di fornitori, la breve durata della società con un fatturato elevatissimo. La decisione è dunque corretta perché dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la società era utilizzata solo per emettere fatture che consentivano a terzi l'evasione delle imposte, senza che da ciò sia derivata un'inconciliabilità con la predetta sentenza emessa nei confronti del Marenco. Ben vero, le risultanze di un precedente giudicato penale, ma qui non è noto se l'invocata sentenza del G.u.p. sia divenuta irrevocabile, acquisite ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen. e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278 – 01), tuttavia, nel caso in esame la circostanza che la Cut Cam sia stata un evasore totale non è stata messa in discussione dal G.u.p. che, sulla base della cognizione allo stato degli atti propria del rito, ha solo ritenuto tale dato di per sé insufficiente ai fini della soggettiva inesistenza delle fatture, mentre, il Tribunale, che ha potuto decidere su una piattaforma probatoria a cognizione piena, è pervenuto a una conclusione opposta sulla base di numerosi altri elementi, diffusamente analizzati nelle sentenze di merito.

3. Il terzo motivo di ricorso, attinente all'accertamento di responsabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente al profilo soggettivo, è del pari generico e fattuale. La Corte territoriale ha rimarcato il notevole fatturato per operazioni inesistenti accompagnato dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale e già il Tribunale aveva evidenziato che, chiusa la CUT CAM, il Marzano aveva costituito un'altra società, la LMT per proseguire i rapporti commerciali. La motivazione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, in questo caso particolarmente alta, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuente obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro, costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01) e, nel caso in esame, è indicativo che il ricorrente abbia costituito una società non operativa, se non per l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, per poi chiuderla in un breve lasso di tempo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Così deciso, il 15 settembre 2026

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Ubalda Macrì	Gastone Andreazza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale